



La fiscalità di distretto: il caso orafo aretino

# La fiscalità di distretto: il caso orafo aretino

**IRPET**

Istituto  
Regionale  
Programmazione  
Economica  
Toscana

# IRPET

Istituto  
Regionale  
Programmazione  
Economica  
Toscana



## **La fiscalità di distretto: il caso orafa aretino**

Stefano Casini Benvenuti  
Leonardo Ghezzi  
Federico Verrucchi

# LA FISCALITA' DI DISTRETTO: IL CASO ORAFO ARETINO

## Ricerca a cura di

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

## Per conto di

I.D.I - Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo

## Autori

Stefano Casini Benvenuti, IRPET

Leonardo Ghezzi, IRPET

Federico Verrucchi

## Coordinamento generale

Stefano Casini Benvenuti, IRPET

## CATALOGAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE (CIP)

A cura della Biblioteca della giunta regionale

---



Pubblicazione cofinanziata dall'Unione Europea (FESR)

Albino Caporale, Autorità di Gestione DocUP Obiettivo 2 Toscana 2000-2006

Monica Bartolini, coordinamento Piano Informazione e Pubblicità

Stampa: Nuova Cesat Coop – Firenze

Tiratura copie 1.500

Distribuzione gratuita

NOVEMBRE 2008

# **INDICE**

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>COS'E' IL DISTRETTO FISCALE .....</b>	<b>7</b>
2.1	Premessa .....	7
2.2	Definizione di Distretto.....	8
2.3	Aspetti giuridici del Distretto.....	10
	2.3.1 ... in ipotesi di tassazione unitaria.....	11
	2.3.2 ... in ipotesi di consolidato distrettuale .....	12
2.4	Profili organizzativi del distretto .....	13
<b>3.</b>	<b>IL MODELLO UTILIZZATO .....</b>	<b>15</b>
3.1	Considerazioni preliminari e ipotesi di lavoro.....	15
3.2	La banca dati.....	16
3.3	Il modello di simulazione.....	20
<b>4.</b>	<b>I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE .....</b>	<b>27</b>
4.1	Il caso orafo aretino .....	27
4.2	Un tentativo di generalizzazione.....	30
<b>5.</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>35</b>



# 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente lavoro è quello di effettuare una misura degli effetti del consolidato fiscale a livello distrettuale. La cosiddetta fiscalità di distretto rappresenta una alternativa alla fiscalità individuale tradizionale. L'esercizio che è stato effettuato ha riguardato, pur con i limiti imposti dalla ridotta disponibilità di dati, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In particolare, si è calcolato l'ammontare di risorse che rimarrebbe a disposizione del territorio (e che quindi rappresenterebbe una riduzione di gettito per l'erario) grazie alla possibilità di socializzare le perdite delle imprese appartenenti al distretto con gli utili delle altre imprese dello stesso distretto. La possibilità che si offre attraverso questo nuovo strumento fiscale è, in sostanza, quella di usufruire delle perdite spostandole nello spazio (da un'impresa all'altra all'interno del distretto) anziché nello tempo (da una impresa al tempo  $t$  alla stessa impresa al tempo  $t+n$ ). Evidentemente, le risorse aggiuntive che rimangono all'interno del distretto attraverso una operazione come questa possono essere indirizzate ai singoli agenti, rappresentando così di fatto un vantaggio unicamente privato a favore delle singole imprese e a danno della collettività (che si vede sottratta di un certo ammontare di gettito fiscale), il che risulterebbe inaccettabile a livello sociale, ma possono anche rappresentare un flusso di denaro in grado di costituire un fondo di distretto orientato a fare investimenti sul territorio che risultino vantaggiosi per la collettività. E' necessario, quindi, che le risorse che vengono rese disponibili siano vincolate a certi utilizzi virtuosi per il distretto nel suo complesso. E' chiaro, perciò, che si pongono necessari problemi di governance che devono essere affrontati per l'introduzione di uno strumento come quello sotto analisi. L'obiettivo di questo scritto, però, è limitato alla quantificazione delle risorse e non si entra direttamente nel tema della governance distrettuale.

In particolare, si presenta qui di seguito il risultato che è derivato dal modello di microsimulazione sulle imprese che l'Irpet sta mettendo a punto. La simulazione che è stata effettuata ha riguardato il distretto orafa di Arezzo per il periodo 1998 – 2004. Dopo aver effettuato una stima dei potenziali effetti che il consolidato fiscale su base distrettuale potrebbe produrre all'interno di questo specifico territorio si è, però, cercato di far emergere alcuni fatti stilizzati che potrebbero risultare utili al policy-maker.

Il lavoro è organizzato nel seguente modo: nel paragrafo secondo si cerca di introdurre, in via del tutto indicativa, cosa si indica con il termine "distretto fiscale". Il terzo paragrafo fornisce alcune indicazioni sul modello di microsimulazione utilizzato. In particolare, sono presentate alcune ipotesi che sono state introdotte per effettuare l'esercizio. Una descrizione delle informazioni a disposizione per effettua-

re la simulazione è offerta sempre all'interno del terzo paragrafo per poi arrivare a concludere quest'ultimo con una descrizione delle linee generali del modello di microsimulazione costruito dall'IRPET. In merito a questo aspetto è forse necessario fare alcune considerazioni. L'utilizzo di modelli di microsimulazione, soprattutto nella loro veste statica<sup>1</sup>, è particolarmente adatto alla stima degli effetti di manovre fiscali. I modelli macro, infatti, si basano sull'utilizzo di informazioni aggregate che permettono di individuare solo comportamenti medi dei soggetti istituzionali considerati. Nei modelli di microsimulazione, la base dati di riferimento è caratterizzata da informazioni a livello di singola unità elementare (nel nostro caso le società di capitali). Il modello micro consente di stimare gli effetti individuali, tenendo conto quindi delle caratteristiche specifiche di ogni singolo agente, di specifiche manovre fiscali per poi riottenere i valori aggregati. In sostanza, l'utilizzo di un modello di microsimulazione consente di considerare l'eterogeneità che esiste all'interno di una popolazione come elemento rilevante nella stima dei risultati finali.

Il vincolo maggiore alla costruzione di modelli di microsimulazione risiede, come già sottolineato, nella grande necessità di dati di base. La disponibilità di banche dati fortemente disaggregate in grado di permettere l'implementazione di un modello micro esiste quando l'unità elementare da simulare è l'individuo (o la famiglia). Per questo motivo esistono modelli di microsimulazione, sia di natura statica che dinamica<sup>2</sup>, che sono in grado di stimare sia gli effetti sulle persone fisiche delle manovre fiscali, ma anche l'incidenza sulla distribuzione dei redditi di particolari interventi di politica economica (sia a livello nazionale che sopranazionale) come ad esempio l'introduzione di riforme sul sistema pensionistico. Non esistono molte banche dati disponibili riferite alle imprese e per questo la costruzione di modelli di microsimulazione come quella utilizzato di seguito va incontro a maggiori difficoltà.

Nel paragrafo quarto sono commentati i risultati delle diverse simulazioni effettuate, sia in riferimento alla situazione specifica del distretto orafino aretino che in riferimento a casi più generali.

---

1 I modelli di microsimulazione si dividono in due grandi famiglie: i modelli statici, che assumono un campione di unità con determinate caratteristiche come base di riferimento per la simulazione; modelli dinamici, che considerano cambiamenti nelle caratteristiche strutturali del campione di riferimento per la simulazione.

2 L'I.R.P.E.T. dopo aver messo a punto negli ultimi anni un modello di microsimulazione sulle famiglie di natura statica sta completando la costruzione di un modello di microsimulazione dinamico sugli individui

## 2. COS'E' IL DISTRETTO FISCALE

### 2.1. Premessa

La legge 23 dicembre 2005 n°266 (Finanziaria 2006) ha previsto la possibilità di estendere alcuni istituti di diritto tributario ai distretti di imprese, con l'obiettivo primario di ridurre il carico fiscale complessivamente gravante sulle aziende che vi appartengono.

Questo obiettivo può essere raggiunto:

- a) tramite la socializzazione delle perdite delle imprese appartenenti al distretto;
- b) tramite una forfetizzazione delle imposte complessivamente dovute dal distretto, parametrando ad una sorta di reddito normale dello stesso.

In entrambi i casi è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti tributari. Dunque, la riduzione del carico fiscale viene favorita sia sotto il profilo economico, sia sotto quello finanziario.

Lo strumento individuato alla lettera a) si richiama alla normativa del consolidato nazionale prevista agli artt.117 e seguenti del TUIR e si intende applicabile solo a quelle imprese distrettuali che siano soggetti passivi IRES.

Lo strumento previsto dalla lettera b), invece, rimanda all'istituto del concordato preventivo triennale che, tuttavia, non è mai entrato a regime neppure per i singoli contribuenti.

Tuttavia, l'individuazione di questi due strumenti all'interno del dettato normativo è quanto mai complessa e richiede una buona dose di immaginazione.

Il legislatore tributario, infatti, mai generoso quanto a chiarezza espositiva e rispetto delle regole sintattiche, ha purtroppo inteso superare se stesso con la stesura dei commi da 366 a 372 della finanziaria 2006.

E', dunque, necessario cercare di collocare le due affermazioni precedenti all'interno del dettato normativo.

La normativa fiscale che interessa ai fini di questo lavoro è contenuta nella lettera a) del comma 368 il quale si compone di quindici numeri.

I numeri da 1) a 10) si occupano delle imposte dirette, mentre quelli da 11) a 15) della fiscalità locale.

I numeri 1) e 2) introducono il concetto di tassazione distrettuale, vincolante per un triennio, con espresso richiamo alle norme del consolidato nazionale in quanto compatibili.

Il numero 3) introduce in maniera surrettizia il concetto di tassazione unitaria (che sembra essere disciplinato nei numeri successivi fino al 10) collocando il distretto tra i soggetti passivi IRES nella veste di Ente Commerciale.

Quindi, al numero 4) si dice che il reddito imponibile di questo particolare Ente Commerciale, ovvero il distretto, è dato dalla somma algebrica dei redditi delle imprese che hanno aderito al distretto stesso. Tale reddito, a norma del punto 5), è determinato su base concordataria per almeno un triennio “in base alle disposizioni dei numeri seguenti”. Peccato, però, che i numeri seguenti nulla dicano in tema di reddito imponibile! Anzi, al numero 6 “fermo il disposto dei numeri precedenti” si introduce quella che sembrerebbe essere un’opzione diversa da quella della determinazione dell’imponibile, ovvero la determinazione pre-concordata del volume di imposte dirette. Questa opzione, peraltro, è esperibile sia nell’ambito della tassazione unitaria sia di quella distrettuale.

La determinazione del volume di imposte dirette avviene sulla base di “*parametri oggettivi*” (numero 6) individuati dalla Agenzia delle Entrate sentite le categorie interessate (numero 9).

Oggetto di definizione tributaria sono le imposte sul reddito (IRES/IRE e IRAP) ed i tributi locali, restando esclusa l’IVA per ragioni di armonia legislativa all’interno dell’Unione Europea.

Data questa approssimazione normativa, allora, nel proseguo del lavoro ci riferiremo a quanto già elaborato dalla dottrina<sup>a</sup> sulla base anche di interpretazioni fondate sulla relazione illustrativa del Governo, limitandoci a considerare le due ipotesi già citate, ovvero *tassazione distrettuale* sullo schema del consolidato nazionale e *tassazione unitaria* sulla base del concordato triennale del volume di imposte dirette. Poi, demandando ad altri il compito di misurare la convenienza economica di queste innovative forme di tassazione e di ipotizzare gli strumenti di redistribuzione, anche mutualistica, degli eventuali vantaggi fiscali conseguibili a livello di distretto, è obiettivo di queste brevi note richiamare l’attenzione su quei profili operativi che diventerà essenziale chiarire nel momento in cui si deciderà di dare attuazione alla normativa in esame e ciò al fine di garantire un efficiente funzionamento del soggetto demandato ad intrattenere i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e gli Uffici Tributi degli Enti Locali: il distretto.

## **2.2. Definizione di Distretto**

Il concetto di distretto industriale ha radici antiche, risalendo la sua formulazione agli studi marshalliani che sono stati ripresi dal Prof. Becattini come paradigma interpretativo dello sviluppo economico italiano.

Eppure, nonostante ciò, la definizione giuridica del distretto è relativamente recente e, ciò che più conta ai fini di questo scritto, tutt’altro che univoca.

Un primo tentativo di definizione giuridica di distretto fu fatto con l’art.36 della legge 5 ottobre 1991 n°317 che parlava di “*aree territoriali locali caratterizzate da*

*elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese”.*

Erano dunque tre le caratteristiche essenziali dei distretti previste dal legislatore del '91:

1. la connotazione geografica (“aree territoriali locali”);
2. la concentrazione di piccole imprese;
3. la specializzazione produttiva.

L'obiettivo principale della individuazione giuridica dei distretti era quella di attuare politiche di finanziamento mirate, tanto che il comma 3 della citata legge prevedeva la possibilità, per le Regioni, di finanziare i distretti mediante “*contratti di programma*” stipulati con consorzi per lo sviluppo industriale che si qualificavano come enti pubblici economici.

Il distretto era una figura giuridica necessaria all'attuazione di una politica industriale. E' evidente, in questo senso, la **natura pubblicistica** del concetto di distretto. Questa impronta rimane anche con la sostituzione dell'art.36 commi 1-3 della legge del '91 da parte del legislatore del 1999 (art.6 comma 8-9 legge 140 del 11 maggio 1999).

Tuttavia, la definizione giuridica si affina pur contemporaneamente allargandosi. Infatti, innanzitutto, la legge definisce i sistemi produttivi locali, che non sono caratterizzati solamente dalla concentrazione di piccole imprese, ma anche di quelle medie, e che non hanno una necessaria vocazione manifatturiera.

All'interno dei sistemi produttivi locali si collocano i distretti i quali si connotano, al contrario, per una vocazione industriale ed una specializzazione produttiva.

La finalità resta quella individuata in precedenza, ma con una sostanziale novità: i finanziamenti possono essere predisposti oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati.

Si assiste, dunque, ad una maggiore perimetrazione del fenomeno del distretto, ma si allarga la sua valenza: non solo strumento pubblico di politica economica, ma anche **soggetto destinatario di interessi privati**.

A seguito della legge del '99 la Regione Toscana delibera (21.2.2000 n.69) l'istituzione dei distretti sulla base di alcuni parametri macroeconomici che non è opportuno citare in questa sede. Basti segnalare che la delibera definisce, con ulteriore maggior dettaglio, il concetto di distretto quale “*sistema produttivo monosettoriale caratterizzato da un'elevata concentrazione di piccole e medie imprese industriali manifatturiere con forti relazioni di filiera produttiva, sociali ed istituzionali, presenti in ambiti anche interprovinciali*”.

Diventano dunque quattro le caratteristiche essenziali del distretto:

1. la connotazione geografica;
2. la concentrazione di piccole e medie imprese;

3. la specializzazione produttiva;
4. la natura manifatturiera delle imprese che appartengono al distretto.

Nonostante questa progressiva focalizzazione dei distretti, tuttavia, la legge finanziaria per il 2006 ha previsto che sia il Ministro dell'Economia e delle Finanze a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi destinatari della nuova normativa.

Questo decreto dovrà, tuttavia, tenere conto di alcuni principi guida:

- a) la libertà di aggregazione;
- b) l'articolazione territoriale delle imprese;
- c) l'articolazione funzionale delle imprese.

Per quanto interessa ai nostri fini, l'elemento di maggiore novità è costituito dal primo punto: la **libertà di aggregazione**.

Il distretto così inteso non è più un vestito giuridico che la politica cala su una realtà produttiva, ma uno strumento cui i privati imprenditori possono dare vita per conseguire vantaggi di natura non solo fiscale, ma anche amministrativa e finanziaria. Il concetto di distretto assume così una **natura privatistica** e non più pubblicistica.

In termini pratici, questo comporta una conseguenza rilevante per l'attuazione di una comunque necessaria politica industriale: lo sfalsamento tra i confini dei distretti così come individuati dalle leggi regionali e tra quelli costituiti dalla libera aggregazione di imprese<sup>b</sup>.

I nuovi distretti potranno teoricamente essere non solamente sottoinsiemi di un distretto individuato a livello regionale, ma anche intersezioni tra distretti diversi.

Ma c'è di più: poiché la legge finanziaria per il 2006 parla solamente di articolazione funzionale, viene meno in questo concetto la natura strettamente manifatturiera delle imprese di distretto. Sempre in linea teorica, allora, i nuovi distretti potrebbero anche essere più grandi di quelli individuati con leggi regionali.

Se il decreto del Ministero dell'Economia sarà indirizzato a favorire lo sfalsamento cui s'accennava poc'anzi ovvero a ridurlo limitando la facoltà di libera aggregazione degli imprenditori alle forme distrettuali già esistenti, sarà una scelta meramente politica.

E' allora, innanzitutto, doveroso segnalare che non gioverebbe alla chiarezza né alla certezza dei rapporti giuridici il piegare lo strumento giuridico del decreto ministeriale alle logiche di sistematica destrutturazione dell'operato dei governi precedenti da parte di quelli in carica cui, invece, abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi anni.

### **2.3. Aspetti giuridici del Distretto...**

Oltre a questo dualismo cui abbiamo sopra accennato tra natura pubblicistica o pri-

vaticistica del distretto e tra perseguimento di un interesse pubblico o di un interesse privato, che evidentemente avrà dei riflessi in termini di responsabilità amministrativa e penale di coloro i quali agiranno in nome e per conto dei distretti, difficile è anche definire i contorni del distretto in termini di:

- natura giuridica del distretto;
- responsabilità patrimoniale del distretto verso l'Erario e verso le imprese distrettuali;

Peraltro, la consistenza di questi rapporti giuridici e lo spessore delle responsabilità varia a seconda che si immagini una tassazione sulla base del cd *consolidato distrettuale* ovvero sulla base di una *tassazione unitaria* pre-concordata.

Esaminiamo distintamente le due ipotesi, partendo dalla seconda.

### 2.3.1 ... in ipotesi di tassazione unitaria

L'opzione per la *tassazione unitaria*, si è visto, porta alla nascita di un soggetto passivo di imposta qualificabile come Ente Commerciale. Questo soggetto è, evidentemente, diverso dai singoli che compongono il distretto ed hanno esercitato l'opzione per la tassazione unitaria.

Come è configurabile giuridicamente questo Ente Commerciale?

Se si considera che l'opzione ha una durata triennale, ed al termine essa potrebbe non essere rinnovata da tutti o da parte dei soggetti iniziali, sembrerebbe una sorta di **associazione temporanea di impresa**.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che sembra di essere in presenza di un soggetto passivo di imposta autonomo, la natura giuridica dipenderà anche dalla sua eventuale responsabilità per il pagamento delle imposte concordate.

Tali imposte, infatti, potrebbero essere riscosse dall'Erario:

- a) direttamente nei confronti del nuovo soggetto che si configura come distretto;
- b) direttamente nei confronti delle singole imprese che aderiscono al distretto.

Nella prima ipotesi è evidente che il soggetto "distretto" deve avere una sua consistenza giuridica, ad esempio sotto la veste di **consorzio o di altra persona giuridica tipizzata** dall'ordinamento italiano. Infatti, il pagamento delle imposte direttamente da parte sua presuppone:

- 1) un'autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta, rispetto alle imprese di distretto;
- 2) un'organizzazione tale da garantire la tempestiva riscossione delle quote di tributi a carico delle imprese, pena il sostenimento di ingenti oneri finanziari;

A sua volta, dal punto 1) discende la necessità di chiarire le eventuali responsabilità

patrimoniali sussidiarie delle imprese di distretto. In particolare, se ognuna di queste risponda limitatamente a quanto concordato in base ai criteri di cui al n°7 del comma 368 (criteri di trasparenza, parità di trattamento e mutualità nella ripartizione del carico tributario), o altresì solidalmente con le altre per l'intero ammontare delle imposte non versate.

Nell'ipotesi b), invece, il distretto quale soggetto passivo di imposta sarebbe una sorta di astrazione giuridica. Un **centro fittizio di imputazione dei redditi** delle imprese distrettuali che serve solamente a rendere omogenea la natura dei redditi delle imprese stesse (individuali, costituite in forma di società di persone o di capitali) nella forma di redditi soggetti ad IRES con aliquota proporzionale del 33%<sup>c</sup>.

Non si tratterebbe neppure di un vero soggetto passivo, restando a carico delle singole imprese non solo gli ordinari adempimenti dichiarativi (ex numero 10 lettera a comma 368), ma anche il versamento diretto della loro quota dell'unica imposta concordata.

Sotto un profilo giuridico, non c'è dubbio, questa seconda ipotesi è di gran lunga più semplice della prima e, quindi, sicuramente preferibile.

Si pone, tuttavia, la questione della validità del concordato in caso di inadempimento di una o più delle imprese distrettuali<sup>d</sup>. In altri termini, gli effetti del concordato verrebbero meno:

- 1) solo per le imprese inadempienti? O altresì
- 2) per tutte le imprese con conseguente riemersione del problema sopra citato dell'eventuale responsabilità solidale di tutte le imprese distrettuali per il volume di imposte dirette concordato?

Non ci sono dubbi che per favorire la certezza dei rapporti tra imprese ed Amministrazione Finanziaria, nonché l'appetibilità dello strumento in discussione, la soluzione migliore alla questione sollevata sarebbe quella individuata al punto 1).

### **2.3.2. ... in ipotesi di consolidato distrettuale**

L'opzione per la *tassazione distrettuale* si richiama alle norme sul consolidato nazionale "*in quanto applicabili*". Questa precisazione introduce una sorta di riferimento circolare nella soluzione del problema inerente la natura giuridica che il distretto (soggetto consolidante) ha rispetto alle imprese che ne fanno parte (soggetti consolidati).

In particolare, la natura giuridica del distretto varierà in funzione di come si intenderà adattare le norme contenute nell'art.127 TUIR in materia di responsabilità.

L'articolo citato, infatti, prevede tre distinti livelli di responsabilità in capo al soggetto consolidante:

- a) responsabilità propria relativa alla determinazione del proprio reddito<sup>e</sup>;

- b) responsabilità da consolidamento relativa alla procedura di determinazione dell'imponibile di gruppo;
- c) responsabilità solidale con le società controllate per i redditi propri di ciascuna di esse.

Alla luce di queste disposizioni si capisce quanto sibillina sia la previsione del punto n°2 lettera a) comma 368 della finanziaria 2006 quando dice “*si osservano, in quanto applicabili*” le disposizioni sul consolidato nazionale.

Dal momento che i tre livelli di responsabilità sono posti a tutela dell'Erario, deve essere il legislatore a dirci come intende garantirsi, ovvero quali siano in questo caso i limiti di compatibilità con la normativa del consolidato nazionale.

Immaginando di voler applicare integralmente l'art.127 TUIR non v'è ombra di dubbio che il distretto dovrebbe farsi rappresentare da un **soggetto con personalità giuridica** ed un patrimonio sufficientemente ampio da costituire una adeguata garanzia a fronte delle ampie responsabilità di cui alle lettere b) e c).

Volendo immaginare, invece, che il distretto rimanga sempre quel **centro fittizio di imputazione dei redditi** delle imprese distrettuali cui s'accennava nel paragrafo precedente, le operazioni di consolidamento e determinazione dell'imponibile di gruppo potrebbero essere operate direttamente dall'Agenzia delle Entrate a seguito della comunicazione sia delle singole dichiarazioni sia degli accordi per la ripartizione dei benefici fiscali del consolidato tra le imprese distrettuali.

In questo modo l'Agenzia delle Entrate potrebbe anche determinare il carico fiscale gravante direttamente su ciascuna impresa (ad es. da comunicarli mediante invio di cartella di pagameto), così ritornando all'ipotesi b) del paragrafo precedente.

## 2.4. Profili organizzativi del distretto

Si è appena visto che il distretto potrebbe qualificarsi sia come una qualunque persona giuridica assumendo le forme di un'associazione riconosciuta, piuttosto che di un consorzio o di una società di capitali, sia come un centro fittizio sprovvisto di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

A prescindere da come questi si organizzeranno, invece, comuni saranno le esigenze organizzative che porteranno alla creazione di “centri servizi” che svolgano tutta una serie di adempimenti e raccolta di informazioni necessarie al conseguimento dei benefici fiscali derivanti da queste nuove forme di tassazione.

L'inevitabilità della nascita di questi centri servizi, poi, appare ancora più nitida se si stende lo sguardo su tutti i commi da 366 a 372 della finanziaria 2006 dove si dettano disposizioni amministrative, finanziarie e di ricerca e sviluppo, oltre che fiscali.

E' subito il caso di precisare che questi centri servizi potrebbero anche essere rap-

presentati da soggetti giuridici distinti dal distretto. Potrebbero essere dei bracci operativi del distretto come qualificato nel paragrafo precedente.

L'organizzazione di uomini e mezzi necessari all'erogazione dei "servizi distrettuali" varierà a seconda che la finalità sia quella di giungere ad un concordato triennale o ad un consolidato distrettuale.

Infatti, poiché nella prima ipotesi la materia prima del contendere tra distretto e amministrazione finanziaria, sarà la misura del reddito normale atteso dal distretto (da cui ricavare il volume di imposte dirette), diventeranno essenziali tutta una serie di attività di studio, di rilevazione di dati economico-finanziari e di costituzione di banche dati volte ad analizzare e dimostrare la capacità reddituale del distretto.

Inutile dire, peraltro, che questi strumenti potrebbero anche essere validamente impiegati, oltre che nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quelli delle istituzioni creditizie per ottenere migliori condizioni di affidamento.

Invece, in ipotesi di consolidato distrettuale, poiché non c'è una determinazione forfetaria delle imposte, bensì una determinazione analitica, e neppure un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, i servizi potrebbero limitarsi alla fornitura di software omogenei per la compilazione delle singole dichiarazioni dei redditi ed alla elaborazione della dichiarazione consolidata, così da realizzare quella efficienza amministrativa che è insita nel rapporto di controllo tra le imprese di un gruppo e che, invece, necessariamente manca in un distretto.

Tuttavia, poiché all'interno di un distretto individuato su base regionale potrebbero venirsì a trovare anche due o più distretti ex legge finanziaria 2006, dove magari uno opta per la tassazione unitaria e l'altro per la tassazione distrettuale è verosimile ritenere che questi centri svolgano entrambe le funzioni descritte.

Tali centri, peraltro, sarebbero i naturali facilitatori di quegli accordi interdistrettuali per la ripartizione, anche mutualistica, dei vantaggi fiscali. Accordi, questi, che si pongono come pregiudiziali per la conclusione di qualunque intesa con la Agenzia delle Entrate, vuoi sotto la forma di concordato fiscale, vuoi sotto quella di consolidato distrettuale.

Risulta difficile, infatti, immaginare che si possa arrivare ad ottenere dall'amministrazione finanziaria il via libera al conseguimento di quei benefici fiscali, che sono insiti nella normativa in esame, senza un accordo preventivo sulle modalità di ripartizione dei benefici stessi.

La mancanza di un accordo preventivo, infatti, ben potrebbe essere causa di quegli inadempimenti cui si faceva cenno nel paragrafo precedente (2.3.1).

### 3. IL MODELLO UTILIZZATO

#### 3.1 Considerazioni preliminari e ipotesi di lavoro

Nel tentare di quantificare gli effetti del meccanismo di fiscalità distrettuale può essere complesso individuare l'insieme di convenienze e costi delle singole imprese che possono aderire alla normativa fiscale. Questo è vero non solo perché è complesso di per se individuare una misura effettiva della convenienza a partecipare ma anche perché questa misura varia sia in virtù di quante imprese partecipano al distretto fiscale, sia di quali imprese partecipano. Se una impresa ha una certa convenienza a partecipare quando il gruppo è formato da  $x$  imprese (non  $x$  imprese a caso ma quelle specifiche  $x$ ) potrebbe vedere ridotta la sua convenienza a partecipare nel momento in cui si arrivi a  $(x+1)$  imprese. Allo stesso tempo questo dipenderà certamente da quale impresa si aggiunge. Quindi si potrebbe avere una configurazione in cui un insieme  $(x+1)$  garantisce una convenienza più elevata alla impresa considerata, oppure, si potrebbe avere una configurazione in cui un insieme  $(x+1)$  di imprese determina una riduzione della convenienza per l'impresa considerata<sup>3</sup>.

Per limitare questo tipo di problemi si è deciso di adottare un'ipotesi estremamente semplificata: tutte le imprese del distretto aderiscono al consolidato fiscale. Questo non significa, però, che le imprese che registrano un risultato economico negativo siano disposte a cedere la loro perdita a titolo gratuito alle imprese che invece sono in utile.

Una seconda ipotesi che è stato necessario adottare per effettuare la simulazione è legata alla mancanza di disponibilità di informazioni reali di carattere fiscale. Per questo motivo si è deciso di operare partendo dalle informazioni che sono rese disponibili dalla banca dati AIDA e che riguardano i bilanci delle imprese di capitali con livello di produzione al di sopra della soglia dei 100 mila euro. In particolare, le informazioni necessarie al calcolo della convenienza o meno sono state ricavate dal conto economico delle singole imprese. E' chiaro che trattandosi di dati raccolti all'interno di un documento che non ha come finalità la quantificazione dell'imposizione fiscale a carico delle imprese, è necessario procedere attraverso una approssimazione dell'effettivo imponibile.

La ricostruzione approssimativa dell'imponibile fiscale IRES partendo dal bilancio

---

<sup>3</sup> La complessità potrebbe essere affrontata per via simulativa tenendo conto di tutte le possibili interazioni tra soggetti (di tutte le possibili combinazioni con tutte le possibili dimensioni in termini numerici) anche se il dispendio in termini di calcolo e di leggibilità dei risultati sarebbe rilevante (soprattutto nel caso dell'orafa che è costituito da un notevole numero di imprese).

può avvenire con una semplice operazione algebrica:

$$\frac{\text{Imposte correnti (Voce 22a del Conto Economico)} \times 33}{37,25} = \text{IRES}$$

$$\text{IRES} : 33 \times 100 = \text{IMPONIBILE IRES}$$

Data la natura di documento di sintesi del bilancio non è possibile scomporre questo imponibile nelle sue componenti: risultato di partenza, variazioni in aumento e variazioni in diminuzione.

E' corretto sottolineare i limiti di una approssimazione come quella eseguita sopra. Stante la possibilità di riportare le perdite a nuovo e di compensarle con gli utili prodotti negli esercizi successivi, neppure il dato sintetico ricavato dalla formula precedente può essere ritenuto attendibile se riferito ad un solo esercizio. Infatti, in presenza di perdite fiscali pregresse ad es. pari a 30 e di un imponibile pari a 100, l'IRES viene applicata solo su 70. Questo dato, evidentemente, non è un imponibile riferibile al solo esercizio da cui ricavo i dati, ma a quell'esercizio più tutti quelli in cui ho maturato perdite per complessivi 30. In sostanza, l'imponibile di 70 potrebbe essere riferito ad un periodo che si estende fino ad un massimo di 5 anni.

L'operazione effettuata sopra, pur tuttavia, è necessaria per valutare la disponibilità delle imprese con risultati economici negativi a cedere le proprie perdite a prezzi più convenienti per l'acquirente in funzione della maggiore probabilità di perderle se in futuro l'impresa non realizzasse profitti. Se quanto detto spinge a considerare i risultati come un'approssimazione dell'effettivo impatto della fiscalità di distretto, possiamo anche sottolineare come probabilmente il calcolo di sopra non inficia la significatività di un valore che ben può essere assunto come capacità media della singola impresa di produrre reddito imponibile nel quinquennio considerato, e non condiziona eccessivamente la qualità delle informazioni in relazione al nostro obiettivo.

Una terza ipotesi che è stata introdotta riguarda la disponibilità di informazioni relative alle aspettative di crescita del settore nel suo complesso e alla variabilità dei risultati che è lecito attendersi nel futuro. In questo caso la semplificazione sta nel fatto che si assume per tutte le imprese lo stesso grado di informazione (agli estremi si assume perfetta informazione per quanto riguarda la crescita del settore di riferimento) annullando le differenze in termini di capacità previsionale dei singoli.


### **3.2. La banca dati**

Uno degli aspetti più problematici nella costruzione di un modello di microsimula-

zione è la notevole richiesta di informazioni. I dati di cui si deve disporre devono essere riferiti ad ogni singola unità elementare (nel nostro caso l'impresa di capitale) e in teoria dovrebbero descrivere le informazioni fiscali che riguardano il calcolo dell'imposta sul reddito delle società (Ires/Irpeg). Con l'obiettivo di simulare l'impatto economico di un meccanismo come quello del consolidato fiscale a livello di distretto industriale, perciò, le informazioni necessarie sono molte. Vista la difficoltà di raccogliere questo tipo di dati di natura fiscale è stato necessario ricorrere a informazioni solo indirettamente legate al pagamento delle imposte.

La simulazione ha riguardato le imprese orafe del distretto aretino. Prima di descrivere la banca dati utilizzata per effettuare la simulazione è necessario considerare alcune caratteristiche d'insieme del settore orafa aretino. L'arco temporale coperto dalla banca dati rappresenta uno spaccato caratterizzato da momenti positivi, in termini di variazione annuale del valore aggiunto generato, e fasi profondamente negative. In particolare, gli unici anni in cui si è osservata una crescita consistente del settore sono il 1999-2000 ma, a seguito di questo momento di intensa crescita, si sono seguiti anni di forte difficoltà (con particolare riferimento agli ultimi due anni dell'arco temporale considerato).

Grafico 1  
Tassi di variazione annuali del distretto orafa aretino.



Fonte: Elaborazioni IRPET

La dinamica aggregata del settore è, naturalmente, il frutto del comportamento delle singole imprese che, nel complesso, nell'ultimo anno di analisi sono 1456. Di queste, le imprese di capitale attive, registrate all'interno di ASIA<sup>4</sup>, che operano nei

<sup>4</sup> ASIA è la banca dati costruita dall'Istat per registrare in ogni anno le imprese attive sul territorio nazionale. Essa ha come unità di riferimento la sede legale dell'impresa.

comuni racchiusi nel distretto orafo, sempre nel 2004, sono 450. Le informazioni necessarie all'esercizio di simulazioni sono state raccolte da AIDA che, contenendo i dati di bilancio per le imprese che raggiungono una data soglia di produzione<sup>5</sup>, rappresenta il database con maggior informazioni a nostra disposizione.

Le imprese, presenti all'interno della banca dati AIDA, che risultano avere una forma giuridica appartenente alla tipologia società di capitali (nello specifico S.p.A., S.R.L., S.A.p.A., S.C.R.L.) nel 2004 in provincia di Arezzo e che, allo stesso tempo, risultano attive sono 3378. Di queste quelle che appartengono al settore Ateco 3622 (fabbricazione di gioielli e oreficeria, lavorazione di pietre preziose) e sono localizzate in quello che è considerato il distretto orafo di Arezzo sono 401. Questo sembra essere l'universo di riferimento a nostra disposizione per quanto riguarda la disponibilità di dati relativi al risultato di esercizio.

Per effettuare una simulazione, seppur di natura statica, quale quella che si intende compiere qui di seguito è necessario prendere in considerazione un arco temporale sufficientemente lungo. Per questo motivo si è cercato di avere un numero di imprese sufficientemente stabile nel tempo imponendo una selezione al numero di imprese presenti nell'ultimo anno in AIDA sulla base della condizione che le imprese siano presenti quantomeno negli ultimi tre anni disponibili (2004, 2003, 2002). Effettuando questa selezione il numero di imprese che sono rimaste disponibili per effettuare l'esercizio è risultato pari a 228. Per queste società di capitali, di cui abbiamo garanzia di ottenere almeno le ultime tre informazioni, sono stati seguiti gli ultimi 7 esercizi (il periodo coperto per queste imprese va dal 1998 al 2004).

La copertura del nostro campione in termini di numero di imprese considerate rispetto al totale delle imprese presenti all'interno del distretto orafo aretino non è la sola informazione da considerare per giudicare la bontà delle informazioni a nostra disposizione. E' importante altresì misurare la copertura in termini di utile/perdita considerata in aggregato rispetto al totale dell'utile/perdita dell'intero distretto orafo. Nell'ultimo anno disponibile, considerando sempre le imprese attive nel distretto, il risultato d'esercizio complessivo risulta pari a circa -29 milioni di euro; se andiamo a considerare solo le imprese che presentano un bilancio non solo nell'ultimo anno ma anche nei due precedenti (2004, 2003, 2002), e andiamo a restringere il campo solo alle 228 imprese individuate in precedenza, otteniamo un risultato d'esercizio complessivo di circa -27 milioni di euro.

Come vedremo successivamente, oltre al dato consolidato relativo al risultato economico del distretto, è rilevante conoscere anche la proporzione di imprese in perdita rispetto al totale delle imprese considerate. Questa informazione assume importanza perché solo in presenza di una diversificazione di risultati economici delle singole imprese, in particolare solo in presenza di imprese in perdita assieme ad

---


<sup>5</sup> La soglia di riferimento per la registrazione all'interno della banca dati AIDA è di 100 mila euro.

imprese in utile, è possibile che sia conveniente l'adozione della fiscalità di distretto piuttosto che il meccanismo di tassazione individuale tradizionale. Se consideriamo il nostro campione di riferimento risulta che le imprese con un risultato ante imposte negativo, in riferimento all'ultimo anno considerato, sono il 28,5% del totale. Questa proporzione è andata crescendo notevolmente negli ultimi anni. A dimostrazione di questo è sufficiente sottolineare come a fine millennio fossero circa il 9% le imprese che registravano un risultato di esercizio, prima dell'imposizione fiscale, in perdita.

Il campione di 228 imprese di capitale descritte sembra essere adeguato allo scopo che si vuole raggiungere. Possiamo concludere, quindi, di avere a disposizione una buona informazione, anche se limitata solo ad una parte dell'universo, relativa alle imprese effettivamente attive all'interno del distretto orafa aretino.

Grafico 2

Tassi di variazione del distretto orafa aretino e percentuale di imprese in utile.



Fonte: Elaborazioni IRPET

L'esercizio di simulazione per verificare gli effetti di questa nuova forma di fiscalità a livello distrettuale è stato effettuato seguendo due diversi percorsi. In primo luogo, sulla base delle informazioni descritte sopra, si è tentato di quantificare l'im-

patto per il distretto orafico aretino<sup>6</sup> nel periodo che va dal 1998 al 2004. In secondo luogo, si è tentato di costruire archivi con specifiche caratteristiche (in termini di varianza della distribuzione dei risultati statistici, di mobilità tra diverse classi di risultati economici per le imprese, di aspettative delle imprese) in modo da ottenere, nel caso vi fossero, delle relazioni evidenti tra specifiche caratteristiche del sistema e misura della convenienza ad adottare lo strumento della fiscalità distrettuale.

### **3.3 Il modello di simulazione**

L'analisi degli effetti del consolidato fiscale distrettuale sono stati calcolati attraverso l'utilizzo di un modello di microsimulazione per le imprese. L'utilizzo di quest'ultimo è suggerito dalla possibilità, che tali modelli offrono, di ottenere una misura più raffinata di quanto avverrebbe attraverso l'uso di modelli macroeconomici. L'utilizzo di dati aggregati porta, infatti, alla perdita di alcune informazioni di dettaglio che invece risultano rilevanti nel calcolo. L'aspetto positivo dell'utilizzo della microsimulazione quindi è la maggior capacità di offrire una fotografia precisa della realtà. D'altra parte, però, l'uso di modelli di microsimulazione richiede una notevole quantità di informazioni a livello micro. Questo implica necessariamente di fare delle ipotesi semplificatrici per poter ridurre la quantità di dati di cui disporre.

Il modello utilizzato è in via di elaborazione e rappresenta uno strumento ai primi stadi del suo processo di evoluzione. Queste considerazioni sono necessarie per sottolineare il carattere provvisorio dei risultati che sono emersi.

Dopo aver sottolineato questi aspetti preliminari è possibile introdurre i caratteri essenziali del modello di simulazione utilizzato per effettuare lo studio. In particolare, la simulazione prende avvio considerando il dato relativo al risultato economico ottenuto dalle singole imprese<sup>7</sup> prima dell'applicazione delle imposte sul reddito. Sulla base di questo dato sono state individuate le imprese in perdita. Secondo quanto ipotizzato in merito al funzionamento del consolidato di distretto, queste ultime si trovano di fronte alla scelta di mantenere la perdita all'interno dell'impresa, in modo da avere la possibilità di rinviare a futuri esercizi il risultato negativo presente

---

6 Con delibera del Consiglio Regionale 21 Febbraio 2000, n.69 pubblicata sul B.U.R.T. n.14 dell'Aprile 2000 sono stati individuati i distretti industriali presenti all'interno della regione. In particolare, per quanto riguarda il distretto orafico aretino esso è geograficamente definito dai comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Castiglion fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Latrina, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno, Sabbiano. I distretti sono definiti, oltre che su base geografica anche in relazione alla relativa specializzazione produttiva presente nel territorio. Nel nostro caso abbiamo considerato tutte le imprese appartenenti al settore Ateco2002 3622 fabbricazione di gioielleria e oreficeria.

7 Il risultato al quale ci riferiamo è quello iscritto in bilancio per le singole imprese riferito al risultato di esercizio ante imposte.

(così da abbattere in futuro gli imponibili sui quali viene calcolato il carico di imposta da versare all'erario), o socializzare la perdita concedendo di fatto la possibilità, attraverso il meccanismo del consolidato di distretto, alle imprese in utile che si trovano all'interno del territorio distrettuale di ridurre il proprio imponibile. In buona sostanza le imprese con risultati economici negativi si trovano di fronte alla scelta se trasferire le perdite nel tempo piuttosto che nello spazio.

Ovviamente, il dato rilevante riguarda il fatto che nel caso in cui l'impresa decida di trasferire nel tempo la perdita (decida quindi mantenerla all'interno dell'impresa) essa godrà in futuro di un beneficio. E' evidente che per rinunciare a questo beneficio l'impresa in perdita avrà bisogno di ottenere una sorta di premio (un prezzo minimo) per la partecipazione al consolidato. Il modello di microsimulazione tenta di quantificare proprio il prezzo minimo da rimborsare alle singole imprese in modo da avere una misura delle risorse necessarie a coinvolgere anche le imprese in perdita. In presenza di imprese in perdita che "concedono" il proprio risultato negativo alle altre imprese si ottiene un consolidato di distretto che porta ad un'imposta complessiva inferiore a quanto sarebbe accaduto se ogni impresa avesse calcolato le imposte in modo individuale. La differenza tra l'imposta calcolata attraverso il consolidato e la somma delle imposte calcolate singolarmente rappresenta, nel presente, la riduzione di gettito per l'erario.


Questo ammontare di risorse in parte deve coprire il rimborso delle perdite concesse dalle imprese con risultati negativi. Questo rimborso altro non è se non una sorta di anticipazione che l'erario fa al distretto. Infatti, anche in assenza di consolidato le imprese in perdita avrebbero comunque usufruito (nel futuro e non nel presente) di questo abbattimento di imponibile (che di fatto si sarebbe quindi configurato come un mancato introito futuro per l'erario) ed è per questo che l'effettiva misura delle risorse che rimangono all'interno del territorio attraverso la fiscalità di distretto deve essere considerata al netto di tali rimborsi.

Questa è la logica generale che ha guidato la costruzione del modello. Per entrare più precisamente nella successione di passaggi logici che sono stati compiuti, senza spingersi nel dettaglio dei singoli calcoli, possiamo immaginare il modello come fatto di tre parti:

- **Modulo a)** Stima della matrice di transizione. Questo modulo permette di stimare la probabilità di passare da uno stato (definito sulla base del risultato di esercizio conseguito dalla singola impresa) in cui l'impresa si viene a trovare al tempo  $t$  (variabile  $CL_t$ ) ad un altro stato in cui la stessa impresa si trova al tempo  $t+1$  (variabile  $CL_{t+1}$ ). Per effettuare la stima della probabilità di transizione è necessario individuare delle soglie, riferite al risultato d'esercizio ante imposte di ogni singola impresa, che hanno permesso di definire dieci diverse classi di appartenenza

$CL_t=1$  definito come intervallo  $[x_{\min}; x_2]$ ;  
 $CL_t=2$  definito come intervallo  $]x_2; x_3]$ ;  
 ...  
 $CL_t=10$  definito come intervallo  $]x_{10}; x_{\max}]$ ;

Questa operazione ha permesso di scomporre la distribuzione dei risultati in dieci diverse classi.




La matrice di transizione, utilizzando i dati di ogni singola unità per tutto il periodo di tempo considerato (1998-2004), tiene conto dei passaggi di ogni singola impresa da una classe all'altra nel corso del tempo e permette così di individuare la presenza o meno di una certa vischiosità nella mobilità dei risultati economici dei diversi attori.

		1	2	...	...	10
$CL_t$	$\backslash CL_{t+1}$					
	1					
	2					
	...					
	10					

- **Modulo b)** Simulazione delle aspettative delle singole imprese. Il dataset da cui prende avvio la simulazione è organizzato in modo da avere per colonne le diverse imprese e per riga le variabili (sostanzialmente tre variabili che sono il risultato ante imposte, l'imponibile e l'ires pagata) nei diversi anni

considerati. Ogni riga, quindi, coincide con il tracciato record di una specifica impresa. Partendo da questo set informativo completo si è proceduto attraverso i seguenti passaggi:

- i) lettura del dato relativo al risultato di esercizio delle singole imprese, prima dell'imposizione fiscale, riferito all'anno  $t$ .
- ii) viene associato ad ogni impresa una classe di appartenenza (variabile  $CL_t$ ) per definire, nell'utilizzo della matrice di transizione, lo stato in cui l'impresa si viene a trovare all'anno  $t$ . Come vedremo successivamente questo passaggio è fondamentale poiché definisce, sulla base della stima della matrice di transizione, una diversa misura della vischiosità alla quale è sottoposta la singola impresa nel determinare i propri risultati. Questa vischiosità incide sul meccanismo di formazione delle aspettative individuali.
- iii) sulla base dell'assunzione che le aspettative generali sull'andamento del settore siano determinanti nell'influenzare anche le aspettative individuali sui risultati economici che ogni singola impresa si aspetta di ottenere nel proprio futuro, si è spostato ogni singola classe, e quindi in definitiva si è spostata la distribuzione complessiva dei risultati economici, sulla base del tasso di crescita aggregato del settore nel periodo  $(t+i)|(t+(1+i))$ . Con  $i=0, \dots, 4$ . Quindi, ad esempio, per  $i=0$  si procede a spostare la distribuzione dal tempo  $t$  al tempo  $t+1$  sulla base del relativo tasso di crescita atteso.



- iv) Per ogni impresa all'anno presente (anno  $t$ ) si produrranno poi dieci simulazioni stocastiche<sup>8</sup>, una per ogni classe  $CL_{(t+i)}$ , riferite al perio-

<sup>8</sup> La simulazione stocastica della prima classe implica la estrazione casuale di un numero da una distribuzione uniforme che ha per estremi quelli che definiscono la prima classe. La simulazione stocastica relativa alla seconda classe implica l'estrazione casuale di un numero da una distribuzione uniforme che ha per estremi quelli che definiscono la seconda classe. E così via per tutte e dieci le classi.

do  $(t+i+1)$  (con  $i=0, \dots, 4$ ). I dieci risultati casuali riferiti tutti al periodo  $(t+i+1)$  sono poi uniti tra loro sulla base dei pesi definiti dalla matrice di transizione (si produce una media pesata dei dieci risultati casuali utilizzando come pesi quelli che caratterizzano la matrice di transizione in corrispondenza della CL alla quale appartiene la specifica impresa). Se per l'impresa  $CL_t=1$  allora il sistema di pesi che gli si associa è quello definito dalla prima riga della matrice di transizione, se per l'impresa  $CL_t=2$  allora il sistema di pesi che si associa è quello definito dalla seconda riga della matrice di transizione, etc... . Quindi, partendo dal presente (anno  $t$ ) l'impresa forma la sua aspettativa all'anno  $(t+1)$ , all'anno  $(t+2)$ , all'anno  $(t+3)$ , ..., fino all'anno  $(t+5)$ . Le aspettative dell'impresa saranno, quindi, sia il frutto delle aspettative relative al settore nel suo complesso ma saranno anche il frutto della condizione di partenza (situazione all'anno  $t$ ) di ogni singola impresa.

- v) Le aspettative delle singole imprese per i cinque anni successivi rispetto a quello presente sono necessarie per considerare, nel caso di imprese in perdita, dopo quanti anni la singola società si aspetta di ottenere un risultato positivo e quindi dopo quanti anni si aspetta di utilizzare individualmente la perdita registrata nel presente. Il fatto che siano necessari uno, piuttosto che due (o tre, ...) anni di attesa prima di utilizzare la perdita presente incide sul valore attuale di questa perdita. E' evidente che più è lontano nel futuro il momento in cui si usufruisce del vantaggio fiscale di riportare la perdita a nuovo minore è il valore che tale perdita assume nel presente. Il valore presente della perdita, che corrisponde al valore della perdita in  $t$  scontata ad un certo tasso per un numero di anni corrispondente agli anni che è necessario attendere per il suo utilizzo, è quello che in precedenza è stato definito come prezzo minimo che il complesso delle imprese in utile dovranno pagare a favore dell'impresa in perdita per convincerla a partecipare al consolidato di distretto.
- vi) Dopo aver fatto il calcolo per l'anno  $t$  si procede allo stesso modo per l'anno  $(t+1)$  creando quindi le aspettative per i cinque anni successivi a quello di partenza. In conclusione, per ogni anno considerato (1998 – 2004) si ottiene la quantificazione del premio (rimborso) da pagare alle imprese in perdita in modo da convincerle a socializzare il loro risultato negativo<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Per calcolare i risultati finali commentati di seguito sono state prodotte 5 diverse simulazioni. Il valore definitivo, essendo una media dei valori ottenuti nei diversi esercizi, riduce il peso dell'elemento stocastico e porta la stima ad assumere un maggior grado di robustezza.

- **modulo c)** Calcolo del consolidato di distretto. L'operazione viene effettuata aggregando il risultato ante imposte delle singole imprese come iscritto in bilancio. Il valore aggregato, che indica il risultato economico del distretto, viene poi corretto sulla base di un coefficiente medio che indica il rapporto tra imponibile fiscale (ai fini dell'imposta sul reddito delle società) e risultato economico ante imposta osservato a livello di singola impresa. In questo modo si arriva alla quantificazione dell'imponibile di distretto che rappresenta la base per il calcolo dell'imposta aggregata.



## 4. I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE


### 4.1. Il caso orafa aretino

L'applicazione del modello sopra descritto al distretto orafa aretino, così come viene rappresentato dalla banca dati utilizzata, è ovviamente un caso molto particolare per una serie di motivi legati alla particolare struttura del distretto e al suo andamento economico nel corso di questi ultimi anni. È infatti noto come a partire dal 2001 il settore dell'oreficeria abbia avuto andamenti particolarmente negativi, assai più di quanto sia accaduto negli altri distretti della regione; inoltre, il costante peggioramento della situazione (che ha portato nel campione di imprese da noi utilizzato addirittura alla formazione di un imponibile aggregato negativo nel 2003 e fortemente negativo nel 2004) è attribuibile principalmente al comportamento di alcune grandi imprese.

La situazione è dunque opposta a quella ritenuta, non solo più probabile, ma probabilmente anche più auspicabile per far sì che con la fiscalità di distretto si andasse nella direzione di rafforzare gli elementi di connessione all'interno del distretto stesso.

Grafico 1

Distribuzione dell'IRES pagata nel periodo 1998-2004 qualora si fosse applicata la dichiarazione congiunta  
Valori in migliaia di euro correnti



La situazione che potevamo immaginare in una fase di difficoltà come quella attraversata è che le imprese leader (o comunque le più grandi) del distretto potessero sopportare più facilmente le difficoltà congiunturali, scaricandole sulle più piccole (spesso subfornitrici) le quali in queste fasi perdevano forza contrattuale; ciò potrebbe contribuire ad incrinare i rapporti di fiducia fondamentali per l'esistenza stessa del distretto (ed in parte ciò è effettivamente accaduto in questi anni). La fiscalità di distretto, nella situazione ideale sopra delineata consentirebbe alle piccole

imprese, in maggiore difficoltà nelle fasi discendenti del ciclo, di sopportare più facilmente tali difficoltà.


Come dicevamo, tuttavia, ciò non è quello che è accaduto nel distretto aretino; in questi ultimi anni infatti le perdite maggiori sono quelle realizzate dalle grandi imprese. Sebbene diversa dalla situazione ideale immaginata questa situazione non impedisce di valutare i vantaggi del distretto fiscale i quali nel caso aretino possono essere così sintetizzati (fig. 1):

- Nel caso di dichiarazione congiunta il fisco avrebbe incamerato il 56% dell'IRES effettivamente riscossa;
- il 25% sarebbe dovuta andare a remunerare le imprese che hanno ceduto la loro perdita;
- il restante 19% sarebbe rimasto a disposizione per remunerare le imprese in utile e per eventuali politiche di distretto.

Naturalmente questo risultato complessivo risente della diversa evoluzione del ciclo nel corso degli anni: negli anni in cui il ciclo è stato favorevole i vantaggi per le imprese del distretto sono minimi mentre diventano invece massimi negli anni di maggiore difficoltà (fig. 2).

Grafico 2

Evoluzione negli anni della distribuzione dell'IRES qualora si fosse applicata la dichiarazione congiunta  
Valori in migliaia di euro correnti



In particolare nel biennio 2003-2004 il fisco perde tutte le imposte che avrebbe riscosso in caso di dichiarazione individuale da parte delle imprese; l'ammontare delle imposte rimarrebbe dunque totalmente a disposizione del distretto e dovrebbe

essere utilizzato:

- in parte per remunerare le imprese in perdita
- in parte per convincere le imprese in utile
- la parte restante per le eventuali politiche di distretto.

La quantificazione di questi risultati consente alcune considerazioni:

- a) Il vantaggio che per diverse vie resta nel distretto è di importo significativo (29 milioni di euro i 7 anni), anche se nella valutazione occorre tener conto che, da un lato, non tutte le imprese di capitale del distretto sono state prese in esame e, dall'altro, che non tutte le imprese potrebbero aderire al distretto fiscale;
- b) i 29 milioni di euro sono, però, anche le minori entrate per il fisco e, quindi, l'onere sostenuto dall'intera collettività nazionale per sostenere le imprese del distretto aretino.

Il punto a) ci riconduce al problema iniziale di come dimensionare il distretto. Dal punto di vista territoriale il riferimento alla legge regionale può essere considerato un vincolo da rispettare; dal punto di vista dei settori da inserire potremmo, invece, anche pensare di introdurre all'interno del distretto fiscale tutte le imprese appartenenti non tanto al settore di specializzazione, ma anche quelle della filiera (naturalmente in questo caso sarebbe da affrontare il problema di come identificare la filiera). Occorre inoltre ricordare che qui abbiamo preso solo un campione, anche se molto ampio, di imprese che rappresenta circa la metà delle imprese di capitale dell'oreficeria presenti nel distretto. Tutte queste considerazioni ci fanno pensare che il potenziale vantaggio per il distretto sia superiore a quello qui misurato.

Il punto b) è però ancora più rilevante in quanto richiede di giustificare perché la collettività nazionale debba rinunciare ad una parte delle entrate che proverebbero dal distretto aretino. Diviene dunque centrale analizzare a chi vanno i vantaggi di questa rinuncia e come si giustificano.

Dal primo punto di vista (a chi vanno i vantaggi) è del tutto evidente che una parte dei vantaggi debbano andare direttamente alle imprese affinché vi sia per ciascuna di esse la convenienza ad aderire al distretto: quelle in perdita come prezzo per rinunciare ad utilizzare loro stesse le proprie perdite negli anni successivi; quelle in utile perché altrimenti non avrebbero alcun vantaggio a rientrare nel distretto. Mentre la remunerazione delle imprese in perdita è stata quantificata sulla base delle ipotesi del modello (attualizzazione della parte di perdita che potrebbe essere utilizzata negli anni a venire sulla base delle aspettative delle singole imprese), la seconda dovrebbe essere tale da convincere le imprese in utile a partecipare, dal momento che il loro costo è solo quello della socializzazione dei risultati (dal punto di vista fiscale le imprese in utile pagherebbero al massimo le stesse imposte che

avrebbero pagato con dichiarazione individuale)<sup>10</sup>.

Ma è altrettanto evidente che una parte dei vantaggi deve andare alla collettività identificandola in questo caso almeno come la comunità distrettuale aretina. Ciò potrebbe avvenire utilizzando ciò che resta dopo avere remunerato le imprese del distretto per progetti a forte contenuto di esternalità positive.

Si introduce in questo modo il secondo punto di vista, ovvero come si giustifica la distribuzione dei vantaggi. Appare ovvio che la giustificazione la si debba trovare nel fatto che siccome vi è una rinuncia di entrate da parte della collettività nazionale, non possa ridursi ad un mero vantaggio per le singole imprese. Il fatto che vi sia una parte del vantaggio che va al distretto complessivamente inteso e non alle singole imprese non risolve il problema sia perché si tratta di una parte soltanto dell'interesse minore entrate per il fisco, sia perché il vantaggio, pur non andando a singole imprese, va ad una comunità particolare: vi è in altre parole un vantaggio che va dalla comunità nazionale ad una comunità locale.

Ma anche il vantaggio che va a remunerare le imprese –quelle in perdita e quelle in utile- potrebbe essere concesso a condizioni particolari per evitare che rappresenti solo un vantaggio individuale, subordinandolo ad esempio ad un impegno ad investire o a stabilizzare lavoratori,...

Inoltre il problema di come giustificare le minori imposte pagate potrebbe essere posto in relazione anche ai diversi contributi che il distretto riceve dai diversi soggetti pubblici conducendo di fatto ad una gestione più interna al distretto e quindi più autonoma delle imposte dovute: le minori imposte vanno a favorire progetti di impresa (es.: maggiori investimenti da parte delle imprese in perdita) o di distretto sostituendo in questo parte dei trasferimenti pubblici finalizzati al distretto stesso.

È chiaro che una situazione di questo tipo impone una governance pubblica e sovraordinata rispetto al distretto stesso.

## **4.2. Un tentativo di generalizzazione**

Per ottenere informazioni che siano di interesse generale e non siano il semplice frutto delle particolari caratteristiche del distretto orafino aretino si è deciso di procedere attraverso la costruzione di vari archivi, attraverso una via del tutto simulativa, in modo da prefigurare alcune situazioni tipo e da poter osservare alcuni fatti stilizzati.

Una considerazione preliminare da effettuare riguarda una condizione necessaria

---

<sup>10</sup> In realtà anche la remunerazione delle imprese in perdita è tutt'altro che identificabile dal momento che dipende dalle loro aspettative di andare in utile negli anni a venire, aspettative che sono quindi note solo alle imprese stesse le quali avrebbero interesse a dichiarare di ritenere di avere utili gli anni successivi in modo da utilizzare interamente le perdite realizzate.

per garantire la presenza di una convenienza minima. In particolare, è necessario che la differenza tra le imposte calcolate in aggregato (aderendo alla fiscalità di distretto) e la somma delle imposte pagate singolarmente (non aderendo alla fiscalità di distretto) sia sufficiente a coprire la parte di trasferimenti che le imprese in utile devono effettuare verso le imprese con risultati negativi che concedono le loro perdite. Questo condizione viene rispettata ogni volta che si verifica una diversificazione nei risultati di esercizio ottenuti dalle singole imprese<sup>11</sup>. In particolare, in presenza di imprese tutte costantemente in utile non esiste la possibilità di ottenere un vantaggio dalla fiscalità di distretto visto che non ci sono perdite da portare a detrazione dall'imponibile aggregato che si viene a calcolare. Questo significa che pagare individualmente o in veste aggregata le imposte sul reddito delle persone giuridiche non ne cambia l'ammontare complessivo. Allo stesso modo se tutte le imprese fossero in perdita non avrebbero, in linea teorica<sup>12</sup>, nessuna imposta da pagare e quindi si annullerebbe la convenienza della fiscalità di distretto. E' condizione necessaria, e a questo punto possiamo dire anche sufficiente, che vi sia almeno un'impresa in perdita e almeno un'impresa in utile all'interno dello stesso anno. Fatte queste considerazioni, è possibile illustrare i risultati che sono emersi dalla simulazione.

- 1) Simulando archivi caratterizzati da una distribuzione dei risultati economici con diverso grado di varianza, si è osservato come la misura della dispersione attorno al valore medio possa incidere nel determinare il risultato economico positivo o negativo dello strumento sotto analisi. E' evidente che la dispersione influisce. E' sufficiente pensare ad un semplice esempio: la misura dell'imponibile in aggregato nel caso sia uguale a zero comporta un prelievo fiscale ai danni del distretto che è nullo (nel caso si adotti lo strumento della fiscalità di distretto). Per misurare la convenienza complessiva però è necessario avere presenti anche gli esborsi che le singole imprese dovrebbero effettuare nel caso in cui non si utilizzasse la fiscalità di distretto e ogni impresa operasse in via del tutto autonoma. Riguardo a questo possiamo considerare che il risultato dell'imponibile aggregato nullo può essere frutto di una serie di imponibili nulli per ogni singola impresa (varianza pari a zero) o una serie di risultati economici che sono in parte negativi e in parte positivi (varianza positiva). Nel primo caso non c'è nessun vantaggio dal partecipare alla fiscalità di distretto mentre nel secondo caso esistono dei vantaggi visto che le imprese che da sole risulterebbero in utile

---

11 Questo è necessariamente vero all'interno del modello di simulazione costruito.

12 Siamo costretti a dire in linea teorica poiché la perdita a cui ci riferiamo è di natura civilistica e non fiscale. In presenza di perdita civilistica si possono avere correzioni fiscali in aumento o in diminuzione che consentono all'imponibile, e quindi alle imposte, di essere in positivo.

sarebbero costrette a pagare imposte che invece non devono sborsare nel momento in cui il calcolo è effettuato a livello aggregato. Quindi, vi è differenza tra una distribuzione con una varianza positiva e una che invece ha una variabilità nulla. Se però il confronto si sposta tra distribuzioni di risultati che hanno entrambe variabilità positiva con l'unica differenza di un maggior grado di varianza per una delle due si nota che l'importanza della varianza nel determinare la convenienza o meno della fiscalità di distretto si riduce. Al crescere della variabilità della distribuzione aumenta leggermente la parte di risorse che possono essere mantenute, al netto dei rimborsi delle imprese in perdita, all'interno del distretto. L'incidenza dell'incremento della variabilità è limitata e anche incerta (visto che gli effetti sono marginali è difficile attribuire queste differenze all'operare di un meccanismo generalizzabile mentre potrebbe essere imputato ad elementi puramente stocastici operanti durante la simulazione). Quello che a rigor di logica appare come rilevante è il grado di simmetria di questi risultati. Avere dei risultati economici distribuiti con lo stesso grado di varianza e con la stessa media non implica avere identificato in modo univoco la loro distribuzione. Potrebbe esserci un diverso grado di simmetria. Quest'ultima potrebbe incidere nel determinare la misura della convenienza del distretto fiscale.

- 2) Oltre alla misura della dispersione attorno alla media dei risultati economici e alla sua asimmetria rilevano anche altri elementi. Quelli di cui si è parlato sopra sono aspetti inerenti le caratteristiche della distribuzione vista nel suo complesso. E' importante sottolineare anche aspetti che riguardano caratteristiche intradistributive. In particolare, quello che si è rilevato dalle diverse simulazioni effettuate è la rilevanza della mobilità intradistributiva dei risultati economici delle singole imprese. All'aumentare della mobilità (all'aumentare cioè della facilità di spostarsi da una classe CL all'altra) delle imprese si riduce il vantaggio derivante al distretto dall'adottare un sistema di tassazione consolidato piuttosto che individuale. Questo accade perché la possibilità di modificare, con un grado crescente di probabilità, la propria condizione porta i soggetti che sono caratterizzati da perdite a considerare la possibilità di ottenere negli anni successivi risultati economici di impresa positivi. Questo influenza la percezione dell'utilità presente della perdita (la perdita assume valore per l'impresa in quanto rappresenta una decurtazione futura). In buona sostanza, la possibilità di ottenere un utile nel futuro fa crescere il costo opportunità di rinunciare alla perdita presente comportando così un incremento del rimborso da garantire alle imprese in perdita per aderire alla socializzazione dei risultati economici. L'au-

mento di risorse necessarie per rimborsare le imprese in perdita riduce necessariamente la parte di risorse che potrebbe essere mantenuta sul territorio per alimentare le economie esterne presenti nel distretto.

- 3) Una ulteriore considerazione generale può essere effettuata per quanto riguarda la dinamica del settore di appartenenza. In particolare, se il settore è in forte espansione si riduce con il tempo il beneficio che può trarsi dall'aderire alla fiscalità di distretto. In questo senso il meccanismo non può favorire sistemi costantemente in crescita nel tempo. Allo stesso tempo i benefici si riducono progressivamente in presenza di situazioni di declino settoriale. Questo significa che lo strumento non può essere utilizzato per correggere situazioni di crisi strutturale di un comparto produttivo. Al contrario, in presenza di tassi di crescita (o tassi di variazione negativi) più contenuti la percezione di utilità aumenta notevolmente. Questo avviene perché in prospettiva futura un settore in cui le variazioni sono contenute tende a non modificare radicalmente i risultati economici delle singole imprese. La fiscalità di distretto tende quindi a rivitalizzare un settore che non è caratterizzato da forti fasi di espansione (come quelle tipiche dei momenti iniziali dello sviluppo di un settore) o da forti cali (come quelli tipici del momento del declino di un settore) ma risulta utile per un settore nel mezzo del ciclo di vita del suo prodotto caratteristico. L'impulso per il sistema nasce dalla possibilità di modificare la percezione di immobilismo nei risultati economici che talvolta può colpire le imprese di certi distretti.
- 4) Una notevole influenza è giocata anche dalle aspettative delle imprese che appartengono al distretto. In particolare, in presenza di aspettative negative aumenta la quantità di risorse che si riescono a mantenere all'interno del distretto. Sembra che esista una relazione negativa tra le aspettative e la convenienza collettiva della fiscalità di distretto.



## 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La simulazione effettuata consente di individuare alcuni importanti elementi a favore dell'introduzione di un sistema di fiscalità consolidata a livello di distretto industriale. Innanzitutto la funzione "anticiclica" dello strumento tende ad attenuare, quantomeno sul piano potenziale, le difficoltà a cui vanno incontro alcuni sistemi produttivi italiani. Naturalmente le possibilità di generare effetti positivi a favore del distretto nel suo complesso sono condizionati ad alcuni elementi che è necessario richiamare. A tal proposito, la situazione più favorevole all'utilità dello strumento fiscale analizzato è, probabilmente, quella in cui le imprese di maggiori dimensioni presenti all'interno del territorio distrettuale si trovano in utile, il che implicherebbe tendenzialmente un carico fiscale in termini di imposta sul reddito, mentre le imprese di dimensioni contenute sono in perdita. In questa situazione la fiscalità di distretto può produrre effetti positivi per il territorio a patto che, però, vi siano forti legami tra le grandi imprese e le piccole. In altre parole, è necessario che il distretto esista sul piano economico e non solo su quello teorico-formale. In presenza di forti legami su base territoriale tra le imprese, è corretto aspettarsi che le imprese di maggiori dimensioni che riescono ad ottenere risultati economici positivi lo facciano anche grazie all'opera delle imprese di dimensioni più contenute (queste di fatto garantiscono la presenza di strutture produttive flessibili) e proprio grazie allo sfruttamento, da un parte, della leggerezza dell'apparato produttivo che caratterizza tali sistemi e, dall'altra, della loro dimensione d'impresa (che permette un migliore collocamento sui mercati internazionali) riescono a generare utili. In questo modo il legame impresa-territorio è forte.

I problemi per il distretto possono sorgere, però, nel momento in cui l'impresa di dimensioni maggiori, che rappresenta il vero legame tra il distretto e il resto del mondo (la impresa di maggiori dimensioni rappresenta la finestra aperta sul mondo del sistema produttivo e, quindi, il vero canale di ingresso di flussi monetari dall'esterno dei confini) può essere spinta, alla ricerca di maggiori utili, ad instaurare nuove relazioni produttive esterne rispetto al distretto (soprattutto indirizzate verso paesi a basso costo della manodopera). In un'ottica di questo tipo il processo di delocalizzazione, che di per se non può essere assolutamente considerato in termini negativi, rischia di depauperare il sistema produttivo locale attraverso la rottura dei legami su base territoriale tra le imprese.

Lo strumento della fiscalità di distretto, garantendo la possibilità di mantenere all'interno del territorio parte delle risorse che uscirebbero dal distretto sotto forma di imposte sul reddito (e configurandosi così come un esempio di fiscalità decentrata), potrebbe incentivare, in una situazione come quella descritta, le imprese di mag-

giori dimensioni a mantenere la loro presenza sul territorio. Di fatto, la fiscalità di distretto, potrebbe portare i seguenti effetti:

- 1) Un vantaggio privato per l'impresa in utile (che nel nostro esempio coincide con l'impresa di maggiori dimensioni collocata sui mercati internazionali). Se quest'ultima rimane sul territorio lo Stato garantisce a lei la possibilità di usufruire delle perdite delle altre imprese del distretto abbattendo così l'imponibile complessivo.
- 2) Un vantaggio privato per l'impresa in perdita (che nel nostro caso coincide con l'impresa di dimensioni più contenute). In questo caso il meccanismo della fiscalità di distretto dovrebbe essere associato ad un sistema di rimborsi da effettuare a favore delle imprese in perdita che concedono (socializzano) il loro risultato negativo garantendo la possibilità di abbattere l'imponibile complessivo. Il meccanismo del consolidato fiscale consente, così, di monetizzare nel presente un beneficio futuro (la possibilità di ridurre l'imponibile nel futuro riportando agli anni successivi la perdita ottenuta oggi). E' importante sottolineare che il rimborso dovrebbe essere legato ad un meccanismo che vincoli l'impresa che lo riceve ad utilizzarlo solo in termini virtuosi (ad esempio per finanziare nuovi investimenti da parte dell'impresa). Il vincolo dell'utilizzo virtuoso di questo flusso di reddito, infatti, rappresenta lo strumento per combattere l'asimmetria informativa che si crea tra la singola impresa (che potrebbe essere sempre spinta a chiedere rimborsi più elevati di quelli che effettivamente la spingerebbero a partecipare alla fiscalità di distretto) e il resto del distretto.
- 3) Un vantaggio collettivo per il distretto. Parte delle risorse che si liberano attraverso la fiscalità dovrebbero alimentare l'accumulazione di capitale collettivo finalizzato a sostenere e incrementare le economie esterne presenti all'interno del distretto. In particolare, il fondo che rimane a disposizione della collettività potrebbe servire a incrementare la dotazione infrastrutturale del distretto, ad alimentare un centro di ricerca per l'innovazione all'interno del distretto, al miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso il cablaggio del distretto per connessioni veloci, alla creazione di un fondo di assicurazione che ammortizzi la congiuntura, etc..

In questi termini, la fiscalità di distretto potrebbe essere lo strumento che permette ad un sistema in difficoltà di sopravvivere senza assistere ad una fuga delle imprese più dinamiche e capaci di affrontare la concorrenza internazionale.

E' necessario che si sottolinei l'importanza di un vincolo come quello dell'esistenza di una effettiva relazione tra le imprese. E' necessario, in buona sostanza che lo strumento della fiscalità di distretto sia finalizzato a far emergere relazioni formali e informali già presenti tra le imprese del territorio garantendo così uno strumento territoriale che si indirizzi effettivamente ai distretti. Questo vincolo, seppur difficile da considerare, diviene un elemento imprescindibile per portare lo strumento

ad essere configurato non solo come mero generatore di “vantaggio privato” ma piuttosto come produttore di un “bene collettivo”.

In una prospettiva come quella descritta sopra l’esistenza di un distretto è garantita dalla permanenza delle maggiori imprese, dinamiche e in relazione con l’esterno; quest’ultima, come suggerito sopra, è il canale di contatto con il resto del mondo anche per le imprese di piccole dimensioni; se l’impresa di maggiori dimensioni rimane, anche le piccole imprese del distretto sono in relazione, indiretta, con il mercato internazionale. Di fatto, però, se il vincolo di una esistenza effettiva di relazioni produttive tra le imprese del distretto non viene soddisfatto non si avrebbe questo spill over positivo verso la piccola. In assenza di tale vincolo ci si potrebbe trovare di fronte a imprese maggiori che delocalizzano, perdendo il contatto con il territorio, ma mantengono la sede legale all’interno del distretto per garantirsi i vantaggi legati alla fiscalità di distretto che risulterebbero, a questo punto, solo individuali e non più collettivi.

## Note

- i Per una sintetica ma puntuale analisi della logica di funzionamento dei due strumenti si veda Cipollina S. – Pizzonia G., Un nuovo Statuto per i distretti produttivi: il modello della legge finanziaria 2006, pp.289 e seg.
- ii In proposito il comma 369 della finanziaria 2006 è esplicito nel considerare i distretti in esame come qualcosa di diverso da quelli individuati con legge regionale.
- iii Dalla lettura del dispositivo di legge e dai commenti della dottrina, sembra non ci siano dubbi circa il fatto che la qualifica di soggetti passivi di imposta diversi (IRE e IRES) non arrechi pregiudizio all'utilizzo di un unico concordato.
- iv Inadempimenti non solamente legati a comportamenti fraudolenti, ma anche a ordinarie vicissitudini in cui può venire a trovarsi un'impresa: liquidazione, fallimento, cessazione per morte dell'imprenditore individuale ecc...
- v In linea teorica se il distretto dovesse assumere la forma di un Ente Commerciale avrebbe certamente dei costi di esercizio legati all'impiego di risorse umane e strumentali per l'assolvimento dei suoi obblighi e, verosimilmente, dei ricavi a copertura di tali costi. Da ciò scaturirebbe un reddito diverso ed ulteriore rispetto a quello inteso come somma dei redditi delle imprese distrettuali.



**Istituzione  
dei Distretti Industriali  
della Provincia di Arezzo**  
via Ristoro d'Arezzo, 96 – 52100 Arezzo  
tel. 0575 324090 fax. 0575 295674  
email: [idi@provincia.arezzo.it](mailto:idi@provincia.arezzo.it)  
websites: [www.distretti.arezzo.it](http://www.distretti.arezzo.it)

## IRPET

Via la Farina, 27 – 50132 Firenze  
Tel. 055 57411 fax. 055 574155  
Email: [info@irpet.it](mailto:info@irpet.it)  
Websites: [www.irpet.it](http://www.irpet.it)

REGIONE  
TOSCANA



Direzione Generale Sviluppo Economico  
Settore Gestione interventi per lo sviluppo economico  
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze  
Fax. 055.4383148  
Nuovo patto per lo sviluppo qualificato e maggiori  
e migliori lavori in Toscana – Area Progettuale 6

